

basti il nudo consiglio da parte di qualsivoglia privato a costituirlo del pari. Che se mai la Commissione nella sua relazione avesse inteso dire (il che mi ripugna di supporre) che anche rispetto a qualunque privato il nudo e semplice consiglio da parte di qualsivoglia privato, ancorchè non vi concorrano gli altri estremi della correttezza e complicità, promesse, doni, abuso di autorità, macchinazioni ed artifizii colpevoli, ecc., un simile nudo consiglio possa costituire la provocazione, allora mi permetterà la Commissione stessa, con ogni riverenza alla dottrina di coloro che la compongono, di dichiarare che non potrei associarmi a tale suo concetto, lasciando giudice la Camera del proposto emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

PISANELLI, relatore. Piuttosto che accettare l'emendamento stato proposto dall'onorevole Mancini, io consentirei (parlo in mio nome) alla soppressione della parola *consiglio*. Se in effetto noi poniamo nello stesso articolo la complicità per *provocazione*, e poi due forme speciali colle quali la provocazione può compiersi, il *consiglio* e la *istigazione*, noi renderemo il concetto dell'articolo molto dubbio e di una difficile applicazione, segnatamente innanzi ai tribunali militari. O noi cercheremo di scolpire con una parola sola il nostro concetto dicendo *provocazione*, ovvero dobbiamo limitarci ad aggiungere una più speciale determinazione, che è appunto quella che si verifica più frequentemente, il *consiglio*. Questa parola *consiglio*, secondo il concetto espresso già nella relazione della Commissione, concetto che, mio malgrado, mi vedo costretto ancora a ripetere, non costituisce che una delle forme della provocazione, per modo che sarà punito colui che ha dato il consiglio solamente quando in questo consiglio potrà il giudice scorgere una vera provocazione.

Ora, o signori, è manifesto che se il consiglio è dato da un ministro del culto, da un pubblico ufficiale o da un ufficiale militare, certamente il giudice scorderà in questo consiglio tutta l'efficacia di una provocazione sufficiente a costituire il reato; se per contrario il consiglio fosse dato da tali persone od in tali termini, i quali escludano od allontanino affatto il concetto della provocazione, non sarebbe applicabile la pena. Cosicché io dico che il ritenere la parola *consiglio* non pregiudica in nulla ai fini salutari che annunziò l'onorevole Mancini, e raggiunga anche lo scopo che egli si propone col suo emendamento.

Non posso però tralasciare d'osservare che se per alcuni casi si ponesse la parola *istigazione*, e per altri casi si aggiungesse quella di *consiglio*, questa multiplice descrizione delle forme della provocazione, oltre ad essere incompleta, potrebbe rendere perplessa dinanzi ai tribunali non solo la coscienza dei giudici, ma persino la voce dei difensori, ed io credo che noi avremmo oscurato la legge.

Signori, si tratta di una legge temporanea, di una legge straordinaria ed urgente; il meglio che noi possiamo fare si è di renderla chiara, ed io credo che il

modo in cui questo articolo è stato presentato non ammetta dubbiezza. Per queste ragioni io, con rincrescimento, non accetto l'emendamento del deputato Mancini.

PRESIDENTE. La Commissione restituirebbe adunque la parola *consiglio*, qualora la Camera non creda di dover sopprimere qualunque aggiunta alla parola *provocazione*.

Ciò posto, mi pare che il partito più semplice sia quello di interrogare la Camera se essa intenda che in tutte le parti dell'articolo si debba alla parola *provocazione* soggiungere la parola *consiglio*.

MANCINI. Domando la parola sulla posizione della questione.

Parmi siano in presenza due proposte...

PRESIDENTE. Perdoni: la sua proposta è più ristretta, perchè si riferisce ai soli *alinea*, e non anche alla prima parte dell'articolo: debbo quindi mettere ai voti dapprima la proposta più larga.

Se si ammette dalla Camera la parola *consiglio* in tutte le parti dell'articolo, cessa da sè il bisogno di porre ai voti l'emendamento del deputato Mancini che riguarda solamente gli *alinea*.

MANCINI. Ma come voterà chi volesse ammettere questa parola in un *alinea* e non in un altro? Ecco perchè, siccome la divisione è di diritto, io domando che si metta ai voti rispetto a ciascun *alinea* successivamente, se la Camera voglia aggiungere la parola *consiglio*.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intenda di ammettere la parola *consiglio* nella prima disposizione di questo articolo.

Una voce. Lo rilegga.

PRESIDENTE. Lo rileggerò. Ben s'intende che introducendo la parola *consiglio* si toglie la parola *istigazione*.

« Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato o *consigliato* un reato di diserzione, soggiacerà alla pena stabilita per la diserzione. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora, come ho già avvertito, più non occorre il votare sugli *alinea* del deputato Mancini, giacchè in tutti gli *alinea* dell'articolo della Commissione debb'essere aggiunta la parola *consiglio*.

Se non che il deputato Mancini ha presentata una nuova proposta in appendice all'articolo.

Essa è così formulata:

« L'*alinea* dell'articolo 145 del Codice penale militare sarà applicato anche alle persone non militari che avranno provocato o *consigliato* ad un reato di diserzione. »

Ricordo alla Camera che l'*alinea* dell'articolo 145 del Codice penale militare relativo ai soli provocatori *militari*, al quale accenna l'aggiunta dell'onorevole Mancini, è il seguente:

« Qualora la disposizione fosse accompagnata da circostanze aggravanti sarà pure infitto a chi l'avrà pro-